m_lps.ANVWEYA.REGISTRO DECRETI.R.0000246.11-08-2026

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOCIALE E GLI AIUTI ALLE POVERTÀ

Il Direttore Generale

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, che nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articoli in dipartimenti, in numero non superiore a tre;

VISTO il d.P.C.M. del 22 novembre 2023, n. 230, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione" e, in particolare, l'articolo 17 ove si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre Dipartimenti, tra cui il "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie" e il successivo articolo 39 che prevede l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140;

VISTI altresì, gli articoli 20 e 21 del citato d.P.C.M. n. 230 del 22 novembre 2023, che istituiscono nell'ambito del "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la "Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà", cui è attribuita, tra l'altro, la gestione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale, precedentemente attribuita alla ex Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2025, n. 29 "Distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", registrato dalla Corte dei conti il 7 aprile 2025 al n. 352;

VISTO l'articolo 4 del citato decreto ministeriale del 7 marzo 2025, che individua la Divisione III della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà quale Autorità di gestione del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR);

VISTO il d.P.C.M. 23 dicembre 2024, con il quale è stato conferito al dott. Romolo de Camillis, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per la durata di tre anni, l'incarico di direttore della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2025, al n. 89;

VISTO il decreto direttoriale n. 150 del 13 giugno 2025, registrato dalla Corte dei conti il 17 luglio 2025 al n. 898, con il quale la dott.ssa Carla Antonucci, dirigente di seconda fascia dei ruoli di questo Ministero, è stata incaricata, per il periodo dal 15 giugno 2025 al 14 giugno 2028, della titolarità della Divisione III — "Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020. Autorità di gestione programma Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR). Coordinamento e gestione" della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (Regolamento FSE+), che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo sociale europeo Plus;

VISTO l'Accordo di Partenariato tra l'Italia e la Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con Decisione di esecuzione della CE C 2022) 4787 il 15 luglio 2022;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 9029 del 1° dicembre 2022, come modificata dalla decisione CE C (2025) 8009 del 18 novembre 2025, che approva il Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003), per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia - a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, già Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale;

VISTA la Priorità 3 "Deprivazione materiale" del PN Inclusione, in particolare l'Obiettivo specifico m) e la relativa "Azione di contrasto alla povertà alimentare mediante la fornitura di aiuti alimentari";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/1060 *l'Autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità*;

CONSIDERATO che il Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027", a titolarità della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, già Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale, ha individuato l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) quale organismo intermedio per l'attuazione della distribuzione alimentare (Priorità 3, Obiettivo specifico m) Deprivazione materiale);

CONSIDERATO che è stata stipulata la convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) in data 17 luglio 2023, approvata con decreto direttoriale n. 235 del 19 luglio 2023, e successivamente integrata con atto modificativo del 15 maggio 2026, approvato con decreto direttoriale n. 194 del 10 luglio 2026, con la quale sono state individuate le funzioni delegate all'AGEA quale Organismo Intermedio nell'ambito della Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale, azione di contrasto alla povertà alimentare" del Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027";

VISTO l'incontro del Tavolo di Coordinamento operativo del 23 luglio 2026, convocato dall'Autorità di gestione del PN "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" e tenutisi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto direttoriale n. 193 del 9 luglio 2026, con cui è stato approvato il paniere per l'anno 2027 di prodotti alimentari per la distribuzione degli aiuti alle persone in condizione di indigenza, per un valore totale di euro 130.000.000,00, secondo quanto proposto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con nota PIUE prot. 0292011 del 17 giugno 2026;

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri di selezione delle Organizzazioni partner e di individuazione degli indigenti che saranno applicati alle attività di distribuzione degli aiuti relativi al paniere 2027;

CONSIDERATO che al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Autorità di gestione (AdG) del PN "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027", compete preliminarmente di approvare con proprio atto i suddetti criteri affinché l'Agea, in qualità di Organismo intermedio, possa procedere alla successiva pubblicazione di apposite Istruzioni operative relative alle modalità attuative di tali criteri;

TENUTO CONTO della necessità di garantire la continuità del sostegno fornito alle persone in condizione di indigenza, come rappresentato da parte delle Organizzazioni partner Nazionali;

VISTO l'articolo 22, comma 1, lett. c), del regolamento (UE) 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce l'ammissibilità delle spese amministrative, di trasporto, magazzinaggio e preparazione sostenute dalle Organizzazioni partner in misura corrispondente al tasso forfettario del 7% dei costi sostenuti per l'acquisto di prodotti alimentari;

VISTO altresì l'articolo 22, comma 1, lett. e) del regolamento (UE) 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce l'ammissibilità dei costi delle misure di accompagnamento sostenuti dai beneficiari che distribuiscono i prodotti alimentari alle persone indigenti, in misura corrispondente al tasso forfettario del 7% dei costi sostenuti per l'acquisto di prodotti alimentari;

VISTE le *Linee guida* sulle misure di accompagnamento sociale, approvate con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 245 del 10 agosto 2026;

D E C R E T A

Articolo 1

(Approvazione dei criteri di selezione delle Organizzazioni partner e di individuazione delle persone in condizione di indigenza)

1. Per le finalità e le motivazioni indicate in premessa, sono approvati i criteri di selezione delle Organizzazioni partner e di individuazione delle persone in condizione di indigenza, riportati nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 agosto 2026

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis

Firmato digitalmente da
DE CAMILLIS ROMOLO
C=IT
O=MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Allegato:

Documento recante i criteri di selezione delle Organizzazioni partner e individuazione dei soggetti indigenti

Siglato
La Dirigente
Carla Antonucci

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

ALLEGATO

Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)

Programma Nazionale (PN) "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027"
Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale - Sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *m)*, del Regolamento FSE+"
Obiettivo Specifico (ESO.4.13), Azione di contrasto alla povertà alimentare

Criteri di selezione delle Organizzazioni partner e individuazione dei soggetti indigenti

1. DEFINIZIONI

Ai soli fini del presente documento valgono le seguenti definizioni.

1) *PN Inclusione* o *Programma*

   Il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR), approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea n. 9029 finale del 1° dicembre 2022 e riprogrammato con decisione di esecuzione della Commissione europea n. 8009 del 18 novembre 2025.

2) *AdG*

   L'Autorità di Gestione del PN Inclusione, individuata nella Divisione III "Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020. Autorità di gestione programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR). Coordinamento e gestione" della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione, da ultimo, dell'articolo 4 del decreto ministeriale 7 marzo 2025, n. 29 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali, registrato dalla Corte dei conti il 7 aprile 2025, al n. 352.
   L'AdG è contattabile al seguente indirizzo: dginclusione.divisione3@pec.lavoro.gov.it.

3) *AGEA*

   L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). Con la convenzione sottoscritta in data 17 luglio 2023 e approvata con decreto direttoriale n. 235 del 19 luglio 2023, integrata come previsto dal decreto direttoriale n. 194 del 10 luglio 2026 e sottoscritta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), sono state individuate le funzioni delegate all'AGEA quale Organismo Intermedio (OI) dell'AdG nell'ambito della Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale - Sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento

FSE+", Obiettivo Specifico (ESO.4.13), Azione di contrasto alla Povertà alimentare del PN Inclusione, finanziata dal FSE+.
Limitatamente alle operazioni avviate e attuate ossia realizzate direttamente dall'Organismo Intermedio, AGEA agisce come beneficiario dell'operazione finanziata (cfr. articolo 2, n. 9 del regolamento (UE) 1060/2021).
L'AGEA è contattabile al seguente indirizzo: protocollo@pec.agea.gov.it.

4) *Organismi pubblici*

Le Amministrazioni pubbliche, come definite all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, competenti in materia di politiche sociali, in particolare nell'ambito delle misure di contrasto della povertà e del disagio sociale, del sostegno al reddito, dei servizi di accompagnamento sociale e di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza individuali e familiari, quali Comuni, loro consorzi e associazioni ai sensi dell'articolo 6 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ovvero singole strutture ad essi afferenti.

5) *Organizzazioni senza scopo di lucro*

Organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale attività dirette a realizzare finalità di interesse generale. Tali organizzazioni reinvestono interamente gli utili generati per i propri scopi organizzativi e non sono, dunque, finalizzate alla realizzazione di profitti.
Rientrano in tale ambito le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Sono inclusi in tale definizione anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgano attività – non a scopo di lucro – di assistenza in materia di povertà e disagio sociale.

6) *Organizzazione partner (Op)*

Le Organizzazioni partner possono avere la forma di:

a. Organizzazioni partner Nazionali (OpN);
b. Organizzazioni partner Capofila (OpC);
c. Organizzazioni partner Territoriali (OpT).

Per le singole definizioni si rimanda ai successivi punti.

7) *Struttura nazionale di Coordinamento delle Organizzazioni partner Capofila (Organizzazione partner Nazionali - OpN)*

L'OpN è un'organizzazione senza scopo di lucro, come definita al punto 5, accreditata presso AGEA, costituita dall'aggregazione di diverse OpC. L'OpN svolge un ruolo di coordinamento e supporto alle OpC con particolare riferimento alla rilevazione dei fabbisogni e alle necessità gestionali oltre che di rappresentanza delle OpC affiliate partecipando al Tavolo di Coordinamento operativo.

8) *Organizzazioni partner Capofila (OpC)*

Le OpC sono organismi pubblici, come definiti al punto 4, oppure organizzazioni senza scopo di lucro, come definiti al punto 5, accreditate presso AGEA, che operano sul territorio nazionale e provvedono alla distribuzione dei beni alimentari tramite la rete delle OpT ad esse affiliate. È onere dell'OpC occuparsi del trasporto dei beni alimentari presso le OpT sulla base dei fabbisogni espressi dalle medesime OpT, salvo diverso accordo tra le parti per il ritiro diretto dei beni da parte delle OpT, al fine di consentire la distribuzione alle persone in condizione di indigenza.
Le OpC provvedono, altresì, allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale come definite al punto 13 operando in rete con i servizi pubblici e privati territoriali al fine di supportare le persone e le famiglie che necessitano di essere orientate e accompagnate ai servizi.
Le OpC svolgono, nei confronti delle OpT ad esse affiliate, funzioni di coordinamento, supporto, vigilanza e controllo.
Per le spese sostenute relative:

1. ai costi amministrativi, di trasporto, magazzinaggio e preparazione nonché i costi sostenuti per il coordinamento, supporto, vigilanza e controllo delle OpT, le OpC ricevono un rimborso pari alla percentuale forfettaria del 7% del valore monetario dei prodotti alimentari consegnati presso i loro magazzini e successivamente da distribuire;
2. ai costi sostenuti per lo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale obbligatorie di cui al punto 13, le OpC ricevono un rimborso pari alla percentuale forfettaria del 7% del valore monetario dei prodotti alimentari consegnati presso i loro magazzini e successivamente da distribuire.

9) *Organizzazioni partner Territoriali (OpT)*

Le OpT sono organismi pubblici, come definiti al punto 4, oppure organizzazioni senza scopo di lucro, come definiti al punto 5, che operano sul territorio nazionale, affiliate a una OpC; l'associazione all'OpC è subordinata al possesso dei requisiti e al rispetto degli impegni indicati nelle I.O. che saranno emanate da AGEA
Le OpT provvedono alla distribuzione dei beni alimentari a favore dei destinatari finali. Sulla base dei fabbisogni espressi dalle OpT, le OpC provvedono al trasporto gratuito dei beni alimentari presso i magazzini delle OpT, salvo diverso accordo tra le parti per il ritiro diretto

dei beni da parte delle OpT, affinché le stesse avviino la distribuzione dei prodotti ai destinatari finali.
Le OpT provvedono, altresì, direttamente in considerazione delle proprie capacità e disponibilità e indirettamente tramite le OpC, allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale come definite al punto 13.
Ai fini della presentazione dell'istanza di partecipazione alla distribuzione di aiuti alimentari di cui al Paniere dell'anno 2027 FSE+ nonché allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale a favore delle persone in condizione di indigenza nell'ambito del PN Inclusione, le OpT sono distinte in OpT di «precedente adesione» e OpT di «nuova adesione».
In particolare, le OpT di «**precedente adesione**» sono quelle che hanno partecipato alla distribuzione del Paniere 2026 FSE+, come da Istruzioni Operative n. 99/2025, e risultano attive, operanti[1], non rinunciatarie, sospese o escluse con provvedimento AGEA a seguito di controlli amministrativi-contabili.
Particolari disposizioni sono previste per le OpT di «precedente adesione» che intendono aggiungere o modificare i canali di distribuzione.
Le OpT di «**nuova adesione**» sono quelle che:

1) non hanno partecipato alla distribuzione del Paniere 2026;
2) hanno partecipato alla distribuzione del Paniere 2026 ma:
   a) hanno comunicato la rinuncia alla distribuzione del Paniere 2026 FSE+;
   b) intendono associarsi ad una OpC diversa rispetto a quella tramite cui hanno partecipato alla distribuzione del Paniere 2026 FSE+.

10) *Tavolo di Coordinamento operativo*

Tavolo presieduto dall'AdG e composto dall'AGEA, dal MASAF, da rappresentanti della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) anche in rappresentanza degli organismi pubblici che svolgano il ruolo di Op e da un rappresentante per ogni OpN. Al Tavolo possono essere invitate a partecipare altre Op in ragione della significatività della loro esperienza maturata anche nel corso del precedente ciclo di programmazione (PO I FEAD 2014-2020) sulla base di una valutazione dell'AdG.
Il Tavolo di Coordinamento operativo mira a realizzare un'efficace attuazione della distribuzione degli aiuti alimentari, in particolare, una migliore identificazione e quantificazione dei fabbisogni nonché l'efficace integrazione con la rete dei servizi territoriali.

[1] Si intende operante un'OpT che nel periodo di distribuzione precedente, sul SIFEAD FSE+, abbia almeno un attestato di consegna registrato da parte dell'OpC a cui è affiliata e quindi almeno una dichiarazione di consegna. L'OpT di precedente adesione con almeno un AdC registrato ma senza alcuna DdC sarà quindi considerata non operante e, pertanto, priva del requisito di partecipazione.

11) *Destinatari finali*

Per destinatari finali si intendono le persone, compresi i minori, in condizione di deprivazione materiale che ricevono prodotti alimentari e beneficiano di misure di accompagnamento sociale a sostegno della loro inclusione sociale.
Gli interventi devono prioritariamente essere rivolti alle persone senza dimora (vedasi la classificazione europea ETHOS sulla grave esclusione abitativa e la condizione di persona senza dimora) e alle famiglie in cui siano presenti persone in condizioni di grave disagio psichico o sociale, minori o persone con disabilità.
Per persone senza dimora si intendono le persone che:

a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa.

12) *Canali di distribuzione*

Le OpT procedono alla distribuzione dei beni ai destinatari finali attraverso cinque canali di distribuzione:

a) pacchi alimentari;
b) empori sociali;
c) domiciliare;
d) servizi di mensa;
e) unità di strada.

13) *Misure di accompagnamento sociale*

In conformità a quanto disposto dagli articoli 4, paragrafo 1, lettera m) e 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 1057/2021, tra gli obiettivi specifici dell'FSE+ è prevista, oltre alla fornitura di prodotti alimentari ai destinatari finali, la realizzazione di misure di accompagnamento sociale a sostegno della loro inclusione sociale quali ad esempio i rinvii ai servizi competenti. Riprendendo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1057/2021, le misure di accompagnamento sociale sono "*attività realizzate in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale e contribuire all'eliminazione della povertà, quali indirizzare verso i servizi sociali e sanitari ovvero fornire tali servizi, anche per quanto concerne il sostegno psicologico, dare informazioni pertinenti sui servizi pubblici o offrire consulenza sulla gestione del bilancio familiare*".
Ai fini del monitoraggio e della valutazione del PN Inclusione, le misure di accompagnamento sociale realizzate vanno indicate facendo riferimento alla classificazione di seguito riportata:

I. Accoglienza e ascolto: attività di primo contatto, ascolto e valutazione della domanda di aiuto.

II. Informazione, consulenza e orientamento: attività volte a orientare e facilitare l'accesso alla rete territoriale dei servizi, informazione sulle procedure.

III. Accompagnamento sociale ai servizi: sostegno all'accesso al sistema locale dei servizi e lavoro di rete con i servizi locali.

IV. Sostegno psicologico.

V. Educativa alimentare: supporto allo sviluppo di comportamenti alimentari corretti e consapevoli.

VI. Consulenza nella gestione del bilancio familiare: supporto alla pianificazione e gestione delle spese.

VII. Sostegno scolastico: sostegno a bambini e ragazzi nelle attività di studio.

VIII. Sostegno educativo agli adulti.

IX. Sostegno e orientamento alla ricerca di lavoro: assistenza nella compilazione di C.V. e delle domande di lavoro, preparazione ai colloqui, individuazione delle offerte di impiego, indirizzamento ai Centri per l'Impiego.

X. Prima assistenza medica: assistenza medica qualificata, distribuzione di farmaci da parte di personale specializzato, servizi ambulatoriali.

XI. Tutela legale: consulenza legale per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

XII. Altro: specificare altre misure e attività non ricomprese nelle precedenti.

Le OpC garantiscono lo svolgimento, in particolare, delle misure di accompagnamento sociale di cui ai precedenti n. II e III.
Si rinvia alle "Linee guida sulle misure di accompagnamento sociale" per la disciplina organica relativa alle modalità di realizzazione e monitoraggio delle misure di accompagnamento sociale svolte dalle OpC.

14) *Operatore sociale qualificato*

Lo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale obbligatorie richiede il necessario coinvolgimento dell'operatore sociale qualificato che, per conto dell'OpC, nel supportare le OpT, svolge una funzione di contatto e collaborazione con il servizio territoriale affinché sia possibile provvedere, ove necessario, all'invio della persona assistita e/o del nucleo familiare, previo accordo dell'utente, al servizio territoriale e alla presa in carico da parte di quest'ultimo. L'operatore sociale qualificato è una figura professionale qualificata a livello nazionale o regionale, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, assistente sociale, operatore socioassistenziale, educatore professionale, psicologo, mediatore culturale.

L'impiego degli operatori sociali qualificati da parte dell'OpC può avvenire sia sulla base di rapporti di lavoro già in essere che sulla base di rapporti di lavoro da costituire *ex novo* oppure coinvolgendo operatori sociali qualificati volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore).
Per la disciplina di dettaglio di rinvia al capitolo 3 delle citate "Linee guida sulle misure di accompagnamento sociale".

15) *Assistenza continuativa e non continuativa (c.d. saltuaria)*

I destinatari finali ricevono gli aiuti (alimentari e misure di accompagnamento sociale) in modo continuativo (c.d. assistenza continuativa) o in modo saltuario (c.d. assistenza non continuativa/saltuaria).
Attraverso il canale di distribuzione degli empori sociali, della distribuzione domiciliare e della distribuzione dei pacchi, il numero delle persone che usufruiscono dell'assistenza continuativa va calcolato considerando tutti i componenti del nucleo familiare che beneficiano degli aiuti e non solo il soggetto che fisicamente ritira/riceve i beni.
Considerata la peculiarità dell'assistenza saltuaria, invece, il numero delle persone che usufruiscono in modo non continuativo degli aiuti alimentari, attraverso il canale del servizio mensa, dell'unità di strada e della distribuzione dei pacchi, va calcolato considerando le singole persone che fisicamente ricevono l'aiuto alimentare.
Solo nell'ambito della distribuzione pacchi, l'assistenza può essere saltuaria o continuativa: l'assistenza può intendersi saltuaria fino alla terza erogazione dell'aiuto al destinatario finale; l'assistenza deve intendersi continuativa dalla quarta erogazione dell'aiuto al destinatario finale. Qualora già in sede di primo accesso, l'Op ravveda la sussistenza di condizioni di bisogno indifferibili e non transitorie del destinatario finale, allora può decidere di prendere in carico sin da subito il nucleo familiare come assistito continuativo.
Nella prima fase di richiesta dell'aiuto, la distribuzione di pacchi a persone e famiglie in condizione di indigenza avverrà, in ragione dell'emergenza, senza preventiva valutazione della situazione economica e sociale dei richiedenti. L'erogazione continuativa degli aiuti, invece, sarà condizionata alla valutazione della situazione sociale e/o economica dei richiedenti e alla costituzione del relativo fascicolo sociale.
I destinatari finali assistiti in modo saltuario - attraverso il canale della distribuzione dei pacchi - dovranno costituire una percentuale massima del 20% del totale dei destinatari finali complessivamente assistiti dall'OpT sullo stesso canale della distribuzione dei pacchi.
In casi particolari, su richiesta motivata dell'OpT, l'AdG può autorizzare, in deroga, una percentuale superiore al 20% degli assistiti saltuari. La richiesta di deroga, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, deve essere presentata all'AdG e per conoscenza all'AGEA.

16) *Fascicolo sociale*

Raccolta di autodichiarazioni/documenti/informazioni da parte dell'OpT, relativamente allo stato di indigenza e quindi alla valutazione della condizione economica e/o sociale delle persone destinatarie di assistenza continuativa.

Il fascicolo sociale comprende, inoltre, le informazioni inerenti alle misure di accompagnamento attivate. L'OpC è tenuta a condividere con l'OpT le risultanze della propria attività svolta con riferimento alle misure di accompagnamento sociale.
Il fascicolo sociale è detenuto presso la sede dell'OpT.
I dati personali contenuti nel fascicolo sono trattati dalle Op nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (regolamento (UE) 2016/679, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, Linee Guida dell'European Data Protection Board (EDPB), pareri/istruzioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati).
La dignità e il rispetto della vita privata dei destinatari finali devono essere garantiti.
Le Op forniscono all'interessato, nel momento in cui i dati personali e le categorie particolari di dati personali sono ottenuti, l'informativa sul trattamento dei dati.

17) *SIFEAD FSE+*

Il SIFEAD FSE+ è il sistema informatico predisposto dall'AdG ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1060/2021 per la gestione, il monitoraggio e l'audit delle procedure e dei progetti finanziati a valere sull'Azione di contrasto alla povertà alimentare nell'ambito della Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale - Sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+", Obiettivo Specifico (ESO.4.13), Azione di contrasto alla povertà alimentare.
Per raggiungere il SIFEAD FSE+ le OpC e OpT devono eseguire l'accesso tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS al Portale Cliclavoro.

Una volta eseguito l'accesso tramite una delle modalità suddette, l'utente dovrà selezionare l'icona "AIUTI ALIMENTARI".

È possibile censire nuovi utenti per la propria Op sul portale SIFEAD FSE+, seguendo questi passaggi:

- Accedere al SIFEAD FSE+;
- Entrare nella sezione "Gestione Utenti";
- Selezionare "Aggiungi Utente";

Inserire i dati richiesti e salvare.
Il SIFEAD FSE+ interopera con il SIAN nel rispetto delle seguenti misure di sicurezza:

a) utilizzo del protocollo **HTTPS**;
b) autenticazione tramite **OAuth 2.0**;
c) obbligo di presentazione di un certificato digitale **X.509** emesso da una Certification Authority pubblica;
d) invocazione mediante **token JWT firmati**, rilasciati previa autenticazione sul portale Microsoft Azure del MLPS.

Il SIFEAD FSE+ interopera, altresì, con alcuni gestionali delle OpC sempre al fine di garantire la tracciabilità delle informazioni caratterizzanti le forniture.

18) *SIAN*

Il SIAN è un sistema informatico predisposto dall'AGEA ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1060/2021 che, nella specifica sezione denominata "Aiuti agli indigenti", garantisce il completo scambio informativo, la gestione e il *repository* documentale nel contesto del PN Inclusione nonché permette la lettura, la verifica, il controllo e la conferma da parte dell'AGEA del flusso di dati relativo ai diversi attori coinvolti.
Per accedere al SIAN le OpC accreditate devono eseguire l'accesso tramite SPID/CIE/CNS al Portale SIAN.
Una volta eseguito l'accesso tramite una delle modalità suddette, l'utente dovrà selezionare "Utenza Istituzionale", quindi l'icona di "Accesso ai Servizi" e infine selezionare "Aiuti agli Indigenti".
Il SIAN interopera con il SIFEAD FSE+, e con alcuni gestionali delle OpC, al fine di garantire la tracciabilità delle informazioni caratterizzanti le forniture.

19) *DSAN*

Le dichiarazioni sostitutive di certificato e di atto notorio (per semplicità, di seguito entrambe sono definite con l'acronimo "DSAN") sono redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni.
Le DSAN hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono, come stabilito dall'articolo 48, comma 1 d.P.R. 445/2000.
Come previsto dall'articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, le DSAN sono oggetto di verifica da parte del soggetto ricevente, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.
Qualora le DSAN presentino delle irregolarità o delle omissioni, non costituenti falsità, il soggetto ricevente la DSAN dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
Come previsto dall'articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, qualora le DSAN presentino dichiarazioni non veritiere e/o mendaci, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.
Qualora il controllo riguardi DSAN presentate a soggetti privati, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
Si precisa che tutte le dichiarazioni presentate dalle OpT e dalle OpC sono rese ai sensi del citato d.P.R. n. 445/2000.

2. REQUISITI DELLE OpC

Sono ammesse a partecipare alla distribuzione degli aiuti alimentari del Paniere dell'anno 2027 FSE+ nonché allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale a favore delle persone in condizione di indigenza nell'ambito del PN Inclusione, le OpC, come definite al Paragrafo 1, punto 8, che alla data di presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti:

1. Requisiti soggettivi:
    - 1.1. aver partecipato alla distribuzione del Paniere 2026 FSE+ come da Istruzioni Operative n. 99/2025;
    - 1.2. essere attive, operanti[2] e non risultare rinunciatarie o sospese o escluse con provvedimento AGEA a seguito di controlli amministrativi-contabili.
2. Requisiti organizzativi:
    - 1.1 avere la disponibilità (es. mediante l'esercizio del diritto di proprietà, locazione, comodato o altre forme di possesso o detenzione) di almeno un magazzino specificandone l'ubicazione territoriale;
    - 1.2 attestare la conformità del/dei magazzino/i sopra indicato/i alla normativa vigente in merito ai criteri igienico-sanitari e strutturali al fine di garantire la sicurezza e la salubrità degli alimenti durante la loro conservazione;
    - 1.3 attestare l'idoneità all'uso del/dei magazzino/i sopra indicato/i con riferimento alla proporzionalità tra le quantità di beni alimentari che si presume di depositare e il numero dei destinatari finali assistiti dalle OpT affiliate;
    - 1.4 dichiarare la disponibilità di strutture refrigeranti presenti in magazzino (eventuale).

I requisiti sopra indicati devono essere mantenuti dall'OpC per tutta la durata del periodo di distribuzione del Paniere dell'anno 2027 FSE+. Il venir meno anche di uno solo dei requisiti deve essere prontamente comunicato dall'OpC all'AGEA e per conoscenza all'AdG. L'OpC dovrà attendere, quindi, disposizioni da parte di AGEA.

[2] Si intende operante un'OpC che, nel periodo di distribuzione precedente, abbia registrato almeno un attestato di consegna per ogni OpT affiliata.

In caso di modifica del/i magazzino/i indicato/i in domanda, nel corso della distribuzione del Paniere 2027, l'OpC è tenuta a comunicarne tempestivamente la variazione all'AGEA e per conoscenza all'AdG e a presentare una nuova autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti organizzativi di cui ai punti 1.2 e 1.3 del presente paragrafo.

3. IMPEGNI DELLE OpC

Alla data di presentazione della domanda, le OpC dichiarano di assumere i seguenti impegni per tutta la durata del periodo di distribuzione del Paniere dell'anno 2027 FSE+. Tali impegni saranno oggetto di verifica da parte dell'AGEA/AdG:

1. impegno a conoscere, accettare e rispettare integralmente le disposizioni contenute nelle presenti Istruzioni Operative, nei relativi allegati nonché nelle "Linee guida sulle misure di accompagnamento sociale", attenendosi alle prescrizioni ivi previste;
2. impegno a ricevere in consegna, da parte dei fornitori aggiudicatari delle gare indette dall'AGEA, tutti i beni alimentari assegnati accogliendoli presso i propri magazzini e a distribuirli esclusivamente alle OpT sue affiliate cui l'OpC ha validato domanda;
3. impegno alla distribuzione dei beni alimentari di cui al Paniere dell'anno 2027 FSE+ oltre che eventuali ulteriori beni di cui ai Panieri precedenti anche alle OpT di «nuova adesione», attraverso il trasporto gratuito dei prodotti presso i magazzini delle OpT, salvo diverso accordo tra le parti per il ritiro diretto dei beni da parte delle OpT;
4. impegno a non utilizzare i beni alimentari per finalità diverse rispetto a quelle previste dal Programma;
5. impegno alla corretta conservazione degli alimenti al fine di garantirne la sicurezza igienicosanitaria;
6. impegno alla tenuta della contabilità dei beni alimentari sul SIFEAD FSE+ attraverso:
   - 6.1. un registro informatico di carico e scarico delle merci, alimentato da:
     - 6.1.1. dati di carico inseriti dal fornitore sul SIAN che devono essere confermati/modificati/rigettati dall'OpC sul SIAN stesso. Tali dati saranno poi migrati sul SIFEAD FSE+ tramite interoperabilità dei Sistemi SIAN/SIFEAD FSE+ e secondo i tempi tecnici della stessa;
     - 6.1.2. dati di scarico che devono essere registrati dall'OpC sul SIFEAD FSE+;
   - 6.2. la creazione dell'Attestato di Consegna (AdC) dei prodotti alle OpT;
   - 6.3. la registrazione di eventuali variazioni delle giacenze di magazzino;
7. impegno a svolgere sui territori del proprio ambito di competenza specifiche misure di accompagnamento sociale (secondo le modalità indicate nelle "Linee guida sulle misure di accompagnamento sociale"), tra cui obbligatoriamente l'informazione, l'orientamento, la consulenza e l'accompagnamento sociale ai servizi pubblici e privati territoriali ove possibile, oltre eventuali ulteriori misure coerenti con i fabbisogni espressi dai destinatari finali;

8. impegno a operare in rete con i servizi pubblici e privati territoriali nello svolgimento delle misure di accompagnamento sociale, comunicando altresì lo svolgimento delle attività di distribuzione degli aiuti alimentari all'Amministrazione responsabile della gestione associata dei servizi per gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) di riferimento;
9. impegno a impiegare operatori sociali qualificati secondo le modalità indicate nelle "Linee guida sulle misure di accompagnamento sociale";
10. impegno a registrare sul SIFEAD FSE+ le misure di accompagnamento sociale svolte compilando le apposite "Schede di Monitoraggio" secondo le modalità definite nelle "Linee guida sulle misure di accompagnamento sociale" ;
11. impegno a validare sul SIFEAD FSE+ i dati sulla distribuzione previsti dagli indicatori comuni ai sensi dell'Allegato III al regolamento (UE) n. 1057/2021 (indicatori di output relativi agli aiuti alimentari distribuiti e indicatori di risultato relativi al profilo destinatari finali);
12. impegno ad assolvere agli obblighi regolamentari previsti in materia di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 1060/2021 e in accordo con quanto previsto dalle "Linee guida per le azioni di comunicazione dei Beneficiari" del PN Inclusione (es. fornire sul sito web, ove esista, e sui siti di social media ufficiali dell'OpC una breve descrizione dell'operazione, delle finalità, dei risultati e del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione diretti al pubblico/destinatari; esporre targhe o cartelloni permanenti in cui compare l'emblema dell'UE) ;
13. impegno a svolgere in tempi congrui il controllo formale dei documenti e la visita in loco presso le OpT di «nuova adesione», , al fine di consentire alle OpT, in caso di esito positivo, di inviare l'istanza di partecipazione alla distribuzione degli aiuti alimentari di cui al Paniere dell'anno 2027 FSE+ entro i termini e le modalità che saranno definiti da AGEA. L'eventuale esito negativo dei controlli e/o della visita in loco, adeguatamente motivato, dovrà essere condiviso tempestivamente con AGEA e per conoscenza con l'AdG;
14. impegno a svolgere in tempi congrui il controllo formale dei documenti e la visita in loco presso le OpT di «precedente adesione» che intendono modificare e aggiornare i canali di distribuzione, al fine di consentire alle OpT, in caso di esito positivo, di inviare l'istanza di partecipazione alla distribuzione degli aiuti alimentari di cui al Paniere dell'anno 2027 FSE+ entro i termini e le modalità che saranno definiti da AGEA. L'eventuale esito negativo dei controlli e/o della visita in loco, adeguatamente motivato, dovrà essere condiviso tempestivamente con AGEA e per conoscenza con l'AdG;
15. impegno a verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni riportate nella Domanda di partecipazione presentate dalle OpT entro i termini e le modalità che saranno definiti da AGEA, al fine di validare o rigettare la stessa.

    Le OpC sono chiamate a verificare che le OpT posseggano i requisiti richiesti, ma non è ammesso in alcun modo richiedere all'OpT il possesso di requisiti ulteriori, discrezionalmente definiti dall'OpC, né tantomeno l'adempimento di obbligazioni pecuniarie (ad es. costi associativi) a favore della stessa OpC.

16. impegno a collaborare durante i controlli a cui sarà sottoposta da parte dell'AGEA, dell'AdG e/o di altro organismo competente al fine garantire l'efficacia e l'accuratezza del processo di verifica;
17. impegno a svolgere attività di vigilanza e controllo nei confronti delle proprie OpT come di seguito dettagliate:
    - 17.1. vigilare sul rispetto degli impegni assunti in fase di partecipazione alla distribuzione degli aiuti alimentari del Paniere dell'anno 2027 FSE+ nonché sulla conformità dell'operato delle OpT alle vigenti disposizioni nazionali, al diritto dell'Unione Europea, al regolamento (UE) n. 1057/2021, al PN Inclusione, alle prescrizioni di cui alle presenti I.O. nonché alle "Linee guida sulle misure di accompagnamento sociale" ove applicabile;
    - 17.2. verificare annualmente (1° gennaio – 31 dicembre), anche mediante visite in loco, e attraverso la redazione del verbale unico:
        - 17.2.1. la corretta tenuta del registro di carico e scarico ed effettuare il controllo sull'adeguata gestione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria su:
            - 17.2.1.1. almeno il 15 % delle OpT di «precedente adesione»[3] e
            - 17.2.1.2. il 100% delle OpT di «nuova adesione»;
        - 17.2.2. nell'ambito dei controlli di cui al punto 17.2.1, le DSAN di cui al Paragrafo 1, punto 19 (ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000);
        - 17.2.3. nell'ambito dei controlli di cui al punto 17.2.1, che il numero dei fascicoli sociali coincida con il numero dei nuclei assistiti in maniera continuativa dichiarati a sistema e verificare la completa tenuta:
            - 17.2.3.1. del 20% dei fascicoli sociali delle OpT di «precedente adesione» di cui al punto 17.2.1.1;
            - 17.2.3.2. del 100% dei fascicoli sociali detenuti dalle OpT di «nuova adesione» di cui al punto 17.2.1.2;
        - 17.2.4. assicurare e verificare la corretta raccolta e trasmissione da parte delle OpT dei dati sulla distribuzione previsti dagli indicatori comuni ai sensi dell'Allegato III al regolamento (UE) n. 1057/2021;
        - 17.2.5. verificare che non vi siano comunicazioni, affisse presso la sede dell'OpT o sul suo eventuale sito web, o non sussista altra documentazione o altra circostanza che richiamino ulteriori criteri di selezione dei destinatari finali degli aiuti (ad esempio, cittadinanza, residenza, etc.) rispetto a quelli previsti dalle presenti I.O.;
        - 17.2.6. verificare l'assolvimento agli obblighi regolamentari previsti in materia di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 1060/2021 e in accordo con quanto previsto dalle "Linee guida per le azioni di comunicazione dei Beneficiari" del PN Inclusione (es. fornire sul sito web, ove esista, e sui siti di social media ufficiali dell'OpT una breve descrizione dell'operazione, delle finalità e dei risultati; apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in

[3]Le OpT sono individuate attraverso la creazione di un campione statistico mediante il metodo di campionamento casuale semplice.

maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione diretti al pubblico/destinatari; esporre targhe o cartelloni permanenti in cui compare l'emblema dell'UE);

18. comunicare tempestivamente ad AGEA e per conoscenza anche all'AdG l'eventuale irregolarità accertata tramite le verifiche di cui al punto 17 e sospendere la distribuzione dei prodotti verso l'OpT in attesa di successive disposizioni da parte di AGEA.

4. REQUISITI DELLE OpT

Sono ammesse a partecipare alla distribuzione degli aiuti alimentari del Paniere dell'anno 2027 FSE+ nonché allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale a favore delle persone in condizione di indigenza nell'ambito del PN Inclusione, per il tramite dell'adesione ad un'OpC, le OpT definite al Paragrafo 1, punto 9 che, alla data di presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti:

1. non essere strutture accreditate presso la Pubblica Amministrazione (Centri di accoglienza, case-famiglia, ecc.) che percepiscono finanziamenti pubblici a copertura dei servizi rivolti all'utenza assistita o che ricevono finanziamenti parziali di cui non sia possibile distinguere chiaramente la destinazione;
2. non essere strutture in cui vi sono assistiti che versano un corrispettivo per l'ospitalità;
3. svolgere già interventi di aiuto alimentare tramite la distribuzione dei beni alimentari ai destinatari finali attraverso i canali di distribuzione di cui al Paragrafo 1, punto 12;
4. avere la disponibilità (es. mediante l'esercizio del diritto di proprietà, locazione, comodato o altre forme di possesso o detenzione) di un magazzino specificandone l'ubicazione territoriale oltre che l'adeguatezza alla conservazione della tipologia e quantità di merci da distribuire;
5. dichiarare la disponibilità di strutture refrigeranti presenti in magazzino (eventuale).

In aggiunta, le OpT di «precedente adesione», incluse quelle con nuovi canali di distribuzione, devono soddisfare anche i seguenti requisiti:

1. aver partecipato alla distribuzione del Paniere 2026 FSE+ come da Istruzioni Operative n. 99/2025;
2. essere attive, operanti[4] e non risultare rinunciatarie o sospese o escluse con provvedimento AGEA a seguito di controlli amministrativi-contabili.

I requisiti sopra indicati devono essere mantenuti dall'OpT per tutta la durata del periodo di distribuzione del Paniere dell'anno 2027 FSE+. Il venir meno anche di uno solo dei requisiti deve essere prontamente comunicato dall'OpT – tramite la OpC di riferimento – ad AGEA e per conoscenza all'AdG. L'OpT dovrà attendere, quindi, disposizioni da parte di Agea.

[4] Cfr nota piè di pagina Paragrafo 1, punto 9).

4.1. MODIFICHE DATI ANAGRAFICI OpT

Di seguito si riportano alcune indicazioni inerenti alle modifiche anagrafiche che l'OpT può effettuare direttamente nel modulo "Dati anagrafici OpT" sul SIFEAD FSE+.

1. Modifica denominazione: l'OpT procede autonomamente alla modifica della propria "Denominazione", allegando la documentazione a supporto della variazione intervenuta. Tale modifica non è effettiva sul SIFEAD FSE+ finché l'OpC di affiliazione non la verifica:

- Accettandola: il dato anagrafico modificato viene aggiornato con il nuovo valore registrato dall'OpT;
- Rigettandola: viene mantenuto il dato originario del campo modificato.

2. Modifica della sede di magazzino: l'OpT procede autonomamente alla modifica della sede di magazzino dichiarando contestualmente che la nuova sede garantisce il rispetto dei requisiti già in possesso in fase di presentazione della "Domanda di adesione". La modifica risulta contestualmente effettiva. L'aggiornamento prevede una «Presa visione» sul sistema da parte dell'OpC di affiliazione che dovrà successivamente verificare l'idoneità della nuova sede dichiarata dall'OpT.

3. Modifica del rappresentante legale, del referente operativo, della sede legale e della sede operativa: l'OpT procede autonomamente alla modifica che risulta contestualmente effettiva. L'aggiornamento prevede una «Presa visione» da parte dell'OpC di affiliazione.

5. IMPEGNI DELLE OpT

Alla data di presentazione della domanda, le OpT dichiarano di assumere i seguenti impegni per tutta la durata del periodo di distribuzione del Paniere dell'anno 2027 FSE+. Tali impegni saranno oggetto di verifica da parte dell'OpC e dell'AGEA:

1. impegno a conoscere, accettare e rispettare integralmente le disposizioni contenute nelle presenti Istruzioni Operative, nei relativi allegati nonché nelle "Linee guida sulle misure di accompagnamento sociale", attenendosi alle prescrizioni ivi previste;
2. impegno a ricevere in consegna, da parte dell'OpC a cui è affiliata, tutti i beni alimentari assegnati accogliendoli presso i propri magazzini;
3. impegno a presentare un'unica domanda di adesione e richiedere e ricevere prodotti esclusivamente dall'OpC cui risulta associata in fase di domanda;
4. impegno ad assicurare la capacità di distribuzione dei beni alimentari ai destinatari finali in tempi congrui e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dall'AdG e dal Programma, avendo cura di provvedere prioritariamente alla distribuzione dei prodotti prossimi alla scadenza in considerazione della tipologia di prodotto;
5. impegno a non utilizzare i beni alimentari per finalità diverse rispetto a quelle previste dal Programma ossia procedere alla distribuzione esclusivamente per l'assistenza in favore dei destinatari finali;

6. impegno alla distribuzione dei beni alimentari ai destinatari finali attraverso i canali di distribuzione di cui al Paragrafo 1, punto 12;
7. impegno a non subordinare la distribuzione ad una controprestazione da parte dei destinatari finali;
8. impegno a non applicare ulteriori criteri di selezione dei destinatari finali degli aiuti oltre quelli previsti dalle presenti I.O. (ad esempio, cittadinanza, residenza, etc.);
9. impegno a svolgere, per destinatari finali che ricevono gli aiuti in modo continuativo, la valutazione della situazione sociale e/o economica dei richiedenti gli aiuti;
10. impegno alla corretta conservazione degli alimenti al fine di garantirne la sicurezza igienico-sanitaria;
11. impegno alla tenuta della contabilità dei beni alimentari sul SIFEAD FSE+ attraverso:
    - 11.1. un registro informatico di carico e scarico delle merci alimentato da:
        - 11.1.1. i dati di carico che saranno pre-popolati con quelli derivanti dagli Attestati di Consegna inseriti sul SIFEAD FSE+ dall'OpC;
        - 11.1.2. i dati di scarico che dovranno essere registrati dall'OpT attraverso la compilazione della Dichiarazione di Consegna ai destinatari finali;
    - 11.2. la registrazione di eventuali variazioni delle giacenze di magazzino;
12. impegno a svolgere sui territori del proprio ambito di competenza misure di accompagnamento sociale (secondo le modalità indicate nelle "Linee guida sulle misure di accompagnamento sociale"), tra cui l'accoglienza e l'ascolto. Svolgere, inoltre, eventuali ulteriori misure, anche attraverso il supporto o per il tramite della OpC di appartenenza, coerenti con i fabbisogni espressi dai destinatari finali, operando in rete con le Op e le altre organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nonché a collaborare con i servizi sociali afferenti all'ATS di riferimento;
13. impegno a registrare sul SIFEAD FSE+ le misure di accompagnamento sociale svolte direttamente dall'OpT ai fini della raccolta dati;
14. impegno a costituire, aggiornare – almeno mensilmente in caso di variazioni - e conservare presso la propria sede il fascicolo sociale come definito al Paragrafo 1, punto 16, (ove applicabile);
15. impegno a inserire sul SIFEAD FSE+ i dati dei nuclei familiari assistiti in maniera continuativa (ove applicabile);
16. impegno a registrare sul SIFEAD FSE+ i dati sulla distribuzione previsti dagli indicatori comuni ai sensi dell'Allegato III al regolamento (UE) n. 1057/2021 (indicatori di output relativi agli aiuti alimentari distribuiti e indicatori di risultato relativi al profilo destinatari finali);
17. impegno ad assolvere agli obblighi regolamentari previsti in materia di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 1060/2021 e in accordo con quanto previsto dalle "Linee guida per le azioni di comunicazione dei Beneficiari" del PN Inclusione (es. fornire sul sito web, ove esista, e sui siti di social media ufficiali dell'OpT una breve descrizione dell'operazione, delle finalità e dei risultati; apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la

comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione diretti al pubblico/destinatari; esporre targhe o cartelloni permanenti in cui compare l'emblema dell'UE);

18. impegno a collaborare durante i controlli a cui sarà sottoposta da parte dell'OpC, dell'AGEA, dell'AdG e/o di altro organismo competente al fine di garantire l'efficacia e l'accuratezza del processo di verifica;
19. impegno nel fornire all'interessato (destinatario finale), nel momento in cui i dati personali e le categorie particolari di dati personali sono ottenuti, l'informativa sul trattamento dei dati;
20. impegno ad assistere, limitatamente all'attività di distribuzione pacchi, un numero di destinatari finali che usufruiscono in modo saltuario degli aiuti alimentari non superiore al 20% del totale dei destinatari assistiti dall'OpT sullo stesso canale della distribuzione dei pacchi (ove pertinente). Tale soglia è calcolata complessivamente alla fine di ciascuna annualità.

6. RINUNCIA, AMMONIMENTO, SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE DI UNA Op

6.1. RINUNCIA DI UNA OpT

Qualora l'OpT intenda rinunciare alla distribuzione degli aiuti alimentari del Paniere dell'anno 2027 FSE+ nonché allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale a favore delle persone in condizione di indigenza nell'ambito del PN Inclusione, dovrà seguire la seguente procedura.

L'OpT dovrà comunicare – tramite la OpC di riferimento – ad AGEA e per conoscenza all'AdG, la rinuncia e i quantitativi di prodotto ancora presenti in magazzino nonché interrompere la distribuzione dei prodotti. I quantitativi di prodotto ancora presenti in magazzino dovranno essere riconsegnati alla suddetta OpC, registrando un "Reso verso OpC" sul SIFEAD FSE+ (all'interno della sezione "Scarichi" di Magazzino). L'OpC dovrà procedere a verificare che i beni le siano stati effettivamente riconsegnati e che le relative giacenze risultino azzerate sul SIFEAD FSE+ prima del perfezionamento della rinuncia.

È responsabilità della OpC di riferimento:

- accertarsi che gli eventuali prodotti presenti nei magazzini delle OpT rinunciatarie al Programma, non distribuiti ai destinatari finali, siano stati riconsegnati;
- accertarsi che l'OpT abbia aggiornato le giacenze azzerandole sul SIFEAD FSE+;
- aggiornare sul SIFEAD FSE+ lo stato della OpT stessa come "rinunciataria".

L'OpT rinunciataria dovrà procedere all'aggiornamento dei dati relativi alla distribuzione effettuata,. L'OpC di riferimento è tenuta ad assicurare la trasmissione della raccolta dati da parte dell'OpT rinunciataria e a garantire la verifica, la validazione o il rigetto del report inviato dalla stessa. Per le verifiche di propria competenza sopra descritte, l'OpC si può avvalere del "Verbale di controllo dell'OpC su OpT rinunciataria". In caso di esito negativo del controllo, derivante dall'accertamento da parte dell'OpC di gravi carenze gestionali dell'OpT che impediscono la chiusura della procedura, l'OpC comunica ad AGEA l'esito negativo ed AGEA, entro i successivi 30 giorni, attiva i controlli di propria competenza.

Oltre alla rinuncia volontaria sopra definita, è prevista la fattispecie della **rinuncia di fatto dell'OpT**, accertata dalla OpC di riferimento nell'ambito del proprio potere di vigilanza sulle OpT ad essa affiliate.

La rinuncia di fatto si configura quando l'OpT risulta non operante, per causa imputabile alla stessa OpT, salvo esigenze motivate e documentate, per un periodo continuativo di 4 mesi, intendendosi per tale l'assenza di consegne di prodotti alimentari ai destinatari finali pur in presenza di beni idonei alla distribuzione disponibili in magazzino a seguito di consegna da parte dell'OpC a cui è affiliata.

La OpC, accertata la condizione di rinuncia di fatto dell'OpT dal Programma e, previo contraddittorio con l'OpT, provvede ad aggiornare lo stato dell'OpT sul SIFEAD FSE+ come "rinunciataria".

Qualora l'OpT in condizione di rinuncia di fatto abbia prodotti presenti in magazzino, è tenuta a seguire la medesima procedura prevista per la rinuncia volontaria, come indicata nel presente paragrafo, con particolare riferimento alla riconsegna dei quantitativi residui alla OpC di riferimento tramite registrazione di un "Reso verso OpC" sul SIFEAD FSE+ e all'azzeramento delle relative giacenze.

6.2. AMMONIMENTO, SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE DI UNA Op

La gestione amministrativo-contabile e di magazzino dei prodotti sarà sottoposta a verifiche di conformità alle procedure operative contenute nelle presenti I.O. e di rispondenza alle finalità dell'aiuto come stabilito dal regolamento (UE) n. 1057/2021.

Nel caso in cui tali verifiche riscontrino delle anomalie, alle Op inadempienti saranno applicate le penalità che saranno indicate da AGEA, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Oltre ai provvedimenti indicati nel suddetto Allegato, nell'ipotesi in cui si rilevino fattispecie di anomalie ivi non tipizzate, l'AGEA/AdG potrà ugualmente adottare i provvedimenti di seguito indicati nel rispetto della normativa europea e nazionale.

Le penalità che possono essere applicate da AGEA alle Op - nell'ambito delle proprie attività di controllo on desk e in loco - sono l'**ammonimento**, la **sospensione** e l'**esclusione** - oltre eventuali recuperi - che si configurano come provvedimenti di carattere rispettivamente preventivo, cautelare e definitivo, in risposta a eventuali comportamenti delle Op ritenuti non conformi alla normativa e/o alle presenti Istruzioni Operative.

L'ammonimento rappresenta un richiamo formale finalizzato a sottoporre all'attenzione dell'Op un comportamento non conforme alle norme e/o alle presenti I.O. L'ammonimento, previsto in caso di anomalie specifiche , non comporta l'interruzione delle attività di distribuzione e di svolgimento delle misure di accompagnamento sociale ma richiede l'impegno da parte dell'Op ammonita ad operare in conformità alle norme e/o alle I.O. che saranno emanate da AGEA mediante l'adozione di azioni correttive.

In caso di reiterazione dell'anomalia segnalata, si procederà alla sospensione o all'esclusione dell'Op dal Programma sulla base degli elementi rilevati nel corso del procedimento.

La **sospensione**, invece, comporta la temporanea interruzione delle attività, sia di distribuzione degli aiuti alimentari, sia di svolgimento delle misure di accompagnamento sociale da parte di una Op che ha agito in maniera non conforme alle norme e/o alle presenti I.O., e che deve sanare l'irregolarità prima di poter riprendere la propria attività.

All'Op sospesa è concesso un termine di 60 giorni dall'avvio del procedimento entro il quale sanare l'irregolarità.

Trascorso tale periodo, entro i successivi 30 giorni, AGEA avvierà le proprie attività di controllo per verificare il superamento o meno delle condizioni che hanno comportato la sospensione, definendo la conclusione del procedimento attraverso un provvedimento di **riammissione** della Op al Programma o di sua **esclusione** dallo stesso.

Sarà cura dell'AGEA aggiornare sul SIFEAD FSE+ lo stato dell'Op interessata dal provvedimento di sospensione.

L'**esclusione** è un provvedimento che determina l'uscita definitiva della Op dal Programma. In caso di esclusione l'Op dovrà:

- *se trattasi di OpC*, interrompere la consegna dei prodotti alle OpT, comunicare all'AGEA e all'AdG i quantitativi di prodotto ancora in magazzino e attendere le disposizioni in merito;

- *se trattasi di OpT*, interrompere la distribuzione dei prodotti ai destinatari finali e comunicare – tramite la OpC di riferimento - ad AGEA e all'AdG i quantitativi di prodotto ancora in magazzino. Tali quantitativi presenti in magazzino dovranno essere riconsegnati alla suddetta OpC, registrando un "Reso verso OpC" sul SIFEAD FSE+ (all'interno della sezione "Scarichi" di Magazzino). L'OpC, pertanto, provvederà a sua volta a comunicare tempestivamente le suddette informazioni all'AGEA e all'AdG. È responsabilità della OpC accertarsi che gli eventuali prodotti presenti nei magazzini delle OpT escluse dal Programma siano stati riconsegnati all'OpC e che l'OpT abbia aggiornato e azzerato le giacenze sul SIFEAD FSE+.

Sarà cura dell'AGEA aggiornare sul SIFEAD FSE+ lo stato dell'Op interessata dal provvedimento di esclusione.

L'OpT esclusa dovrà procedere all'aggiornamento dei dati relativi alla distribuzione effettuata. L'OpC di riferimento è tenuta ad assicurare la trasmissione della raccolta dati da parte dell'OpT esclusa e a garantire la verifica, la validazione o il rigetto del report inviato dalla stessa.

Nell'ambito dei controlli in loco o su base documentale svolti dalle OpC sulle proprie OpT, inoltre, in caso di accertata irregolarità, la OpC dovrà comunicare tempestivamente ad AGEA e, per conoscenza, anche all'AdG tale irregolarità e **sospendere temporaneamente la consegna dei prodotti verso l'OpT**, **in attesa di successive disposizioni da parte di AGEA**. Entro 30 giorni dalla citata comunicazione, AGEA avvierà le proprie attività di controllo e, in caso di accertamento dell'irregolarità, provvederà ad ammonire, sospendere o escludere l'OpT, dando avvio al processo descritto nei capoversi precedenti.

7. VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIALE ED ECONOMICA DEI RICHIEDENTI GLI AIUTI

Le OpT sono tenute a valutare la sussistenza o meno della condizione di bisogno dei richiedenti gli aiuti, propedeuticamente alla distribuzione dei beni alimentari attraverso i canali:

- domiciliare;
- empori;
- pacchi.

La valutazione della situazione sociale e/o economica da parte dell'OpT può discendere da una dichiarazione del richiedente l'aiuto o, in subordine, da una valutazione diretta della stessa Organizzazione.

Nel primo caso, il richiedente l'aiuto dovrà compilare una DSAN in cui dichiara di versare in una situazione di indigenza a causa di alternativamente una delle seguenti condizioni:

1. essere in possesso di un'attestazione della condizione di indigenza rilasciata dal Servizio Sociale del Comune di residenza;
2. essere in possesso di attestazione INPS del riconoscimento del beneficio dell'Assegno di inclusione;
3. essere in possesso di un valore dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore ad euro 10.140,00.

Alternativamente, qualora non ricorra alcuna delle condizioni previste al precedente punto, l'Op dovrà attestare la condizione di indigenza e di urgenza degli interventi di distribuzione degli aiuti alimentari. L'attestazione è valida per un anno solare entro il quale sarà necessario ricondurre la situazione del destinatario finale ad alternativamente una delle condizioni di cui ai punti da 1 a 3. Qualora ciò non fosse possibile, constatata la permanenza delle condizioni di bisogno, l'Op provvederà all'aggiornamento e al rinnovo dell'attestazione per un ulteriore anno.

* * * * *